



PARERE MOTIVATO
n. 150 del 25 NOVEMBRE 2015

OGGETTO: COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO (TV).
Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, individuata con DGR 23/2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- DATO ATTO** che il Comune di Volpago del Montello con nota n.850 del 23.01.14, acquisita al prot. reg. al n.34002 del 27.01.14, inoltrava la seguente documentazione:
- DCC n.50 del 30.12.13 di adozione del PAT;
 - Relazione Tecnica;
 - Relazione Sintetica;
 - Verifica del dimensionamento;
 - Norme di attuazione;
 - Relazione geologica;
 - Relazione sintetica;
 - Relazione agronomica;
 - Compatibilità idraulica;
 - Rapporto Ambientale;
 - Sintesi non tecnica;



- Valutazione di incidenza;
- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
- Carta delle invariati;
- Carta delle fragilità;
- Carta delle trasformabilità;
- Carta delle non compatibilità;
- Carta litologica;
- Carta idrogeologica;
- Carta geomorfologica;
- Carta degli elementi geologici in prospettiva sismica;
- Carta delle zone omogenee in prospettiva sismica;
- Carta della copertura del suolo agricolo;
- Carta della superficie agricola utilizzata;
- Carta della compatibilità idraulica;
- Carta del valore naturalistico relativo;
- Carta degli habitat e delle trasformabilità;
- Carta del rapporto dell'uso del suolo e trasformabilità;
- Avviso di pubblicazione all'albo pretorio comunale, provinciale e nel sito internet istituzionale.

Con nota n.19491 del 24.02.14, acquisita al prot. reg. al n.110623 del 13.03.14, l'ARPAV di Treviso ha fatto pervenire il proprio parere.

Con nota n.17569 del 22.10.14 assunta al prot. reg. al n.450276 del 27.10.14, la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto ha inoltrato il proprio parere.

A seguito della richiesta di integrazioni n.131214 del 27.03.14, il Comune con nota n.308357 del 28.07.15 inviava:

- DGC n.65 del 15.04.09 di adozione del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare;
- Accordo di pianificazione sottoscritto il 28.04.09;
- Dichiarazione del responsabile tecnico comunale attestante che il piano è stato pubblicato nel sito internet comunale e nel BURV n.10 del 24.01.14;
- Estratto di pubblicazione nel Gazzettino del 24.01.14;
- Estratto di pubblicazione ne "La Tribuna" del 24.01.14;
- Dichiarazione del responsabile del procedimento comunale con cui si dà conto dell'avvenuta richiesta di parere, dopo l'adozione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, a tutti i soggetti aventi competenza amministrativa in materia ambientale nonché di come si è tenuto conto delle eventuali prescrizioni/raccomandazioni espresse;
- Dichiarazione del responsabile del procedimento comunale che attesta che sono pervenute n.93 osservazioni di cui 76 entro i termini e 17 oltre. Delle 93 osservazioni n.25 hanno attinenza ambientale;
- Dichiarazione del responsabile del procedimento comunale con la quale si attesta che prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali;
- Dichiarazione del responsabile del procedimento comunale con la quale si attesta che gli elaborati cartografici del Piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio;
- Parere di compatibilità idraulica;
- Rapporto ambientale integrato;
- Valutazione di incidenza.



ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale consultati, in atti.

VISTA la relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di incidenza n. 179/2015 predisposta dal Settore Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VInCA-NUVV), che propone all'Autorità competente per l'approvazione degli interventi in argomento un esito favorevole della Valutazione di Incidenza riguardante il PAT di Volpago del Montello (TV) con le prescrizioni di seguito riportate:

“prima dell'approvazione del Piano:

1. di modificare l'articolo 5 ai numeri 29., 30. e 33. come di seguito riportato:
 - “29. Il PAT, all'Art. 10 delle presenti norme, classifica come invariante i seguenti Siti di Interesse Comunitario per le parti comprese all'interno del territorio comunale: «Montello», «Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia». I SIC sono individuati ai sensi della D.G.R. n. 2673/2004, e, ai fini della salvaguardia e conservazione degli habitat e delle specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Piani, progetti e interventi. devono salvaguardare le emergenze floro-faunistiche e gli habitat che hanno determinato l'individuazione dell'area come zona SIC. Il PI ha la possibilità di fornire specifiche disposizioni e indirizzi sulla modalità di attuazione di piani, progetti, interventi e successiva gestione nelle aree attuate.”;
 - “30. Il Piano degli Interventi dovrà contenere una disciplina finalizzata alla tutela della rete ecologica e dei siti NATURA 2000, affinché per ogni piano, progetto e intervento sul territorio comunale sia verificata la procedura per la valutazione di incidenza secondo quanto indicato dalle disposizioni nazionali e regionali in materia.”;
 - “33. Le ZPS sono individuate ai sensi della D.G.R. n. 2673/2004, e, ai fini della salvaguardia e conservazione degli habitat e delle specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, sono soggette alle disposizioni di cui al D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Piani, progetti e interventi. devono salvaguardare le emergenze floro-faunistiche e gli habitat che hanno determinato l'individuazione dell'area come zona ZPS. Il PI ha la possibilità di fornire specifiche disposizioni e indirizzi sulla modalità di attuazione di piani, progetti, interventi e successiva gestione nelle aree attuate. Inoltre il PI dovrà contenere una disciplina finalizzata alla tutela della rete ecologica e dei siti NATURA 2000, affinché per ogni piano, progetto e intervento sul territorio comunale sia verificata la procedura per la valutazione di incidenza secondo quanto indicato dalle disposizioni nazionali e regionali in materia.”.
2. di modificare l'articolo 10 al numero 3. come di seguito riportato:
 - “3. Il PI promuove interventi finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione delle biodiversità da attuarsi di concerto con gli Enti Pubblici ed i soggetti interessati, anche mediante il supporto a pratiche agricole e di gestione rurale. In particolare, il PI disciplina le aree nucleo in modo tale che l'attività agricola sia indirizzata al mantenimento della biodiversità complessiva.”
3. di trasmettere all'autorità regionale per la valutazione di incidenza la seguente documentazione, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014, anche in adeguamento alle presenti prescrizioni:
 - a. il dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare, comprensivo del metadato secondo lo standard INSPIRE;
 - b. il dato vettoriale per tutti gli elementi trattati al punto 2.2 della selezione preliminare (ciascun fattore riconosciuto costituisce vettoriale a sé stante: vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare, il metadato secondo lo standard INSPIRE e gli attributi di



estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento);

- c. il dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare, comprensivo del metadato secondo lo standard INSPIRE;
- d. il dato in formato vettoriale per gli elementi trattati al punto 3.1 della selezione preliminare rispetto alle specie segnalate in conformità con le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. 1066/2007 e il metadato secondo lo standard INSPIRE;

in sede di attuazione del Piano:

1. che tutto quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.
2. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "C01.01 - Estrazione di sabbia e ghiaia", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02.01 - Elettrodotti, linee elettriche e linee telefoniche", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E01.03 - Abitazioni disperse", "E02.02 - Magazzini di stoccaggio", "E02.03 - Altre aree commerciali o industriali (inclusi centri commerciali)", "E04.01 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici agricoli", "E04.02 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici militari (escluso quanto elencato nella sezione D)", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G02 - Strutture per lo sport e il tempo libero", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.01.02 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori diffusi o permanenti", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J02.01.04 - Interramenti, bonifiche, prosciugamenti e drenaggi dovuti all'attività estrattiva e mineraria", "J02.05 - Modifica del funzionamento idrografico in generale";
3. che nell'attuazione, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, degli artt. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21 non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;
4. che, al di fuori delle aree caratterizzate dai codici "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati",



- “12260 - Aree adibite a parcheggio”, “13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi”, “13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti”, “13410 - Aree abbandonate”, “13420 - Aree in trasformazione”, “14110 - Parchi urbani”, “14140 - Aree verdi private”, “14150 - Aree verdi associate alla viabilità”, “14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)” nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all’IDT della Regione Veneto, per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
5. che per la nuova viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva e porre in essere le seguenti indicazioni:
- impedire l’ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l’installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
 - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell’infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l’1% in modo da evitare ristagni d’acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;
 - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell’infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall’infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi;
6. che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che, a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 e separatamente agli articoli 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
7. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell’allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
8. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l’insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all’Autorità competente per la Valutazione d’Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
9. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.”



OSSERVAZIONI AL PAT

Il responsabile del procedimento ha fatto pervenire dichiarazione attestante che sono pervenute n.93 (totale 94 dalla documentazione allegata) osservazioni, di cui 76 entro la data del 25.03.14, altre 17 entro il 31.10.14 termine ultimo di proroga, n. 1 osservazione fuori termine.

Delle 93 osservazioni n.25 hanno attinenza ambientale, specificatamente: N.1,7,19,20,22,25,32,34,39,42,43,51,53,56,57,60,62,63,64,65,67,71,72,76 e 88.

Si prende atto del parere del Valutatore in merito alle osservazioni di attinenza ambientale, sopra elencate, così come riportato nell'allegato – Valutazione delle osservazioni al PAT- agli atti.

VISTA la relazione istruttoria tecnica elaborata dalla Sezione Coordinamento Commissioni, (VAS VINCA NUVV), in data 25 novembre 2015, dalla quale emerge che:

Sulla base di quanto analizzato si evidenzia come il PAT del Comune di Volpago del Montello si costruisca all'interno di un sistema territoriale, ambientale e socio-economico caratterizzato dalla compresenza di elementi e fattori che necessitano di una definizione delle linee di sviluppo. La gestione di un territorio caratterizzato da un certo grado di complessità rende opportuno infatti il disegno di linee di organizzazione delle relazioni tra sistema insediativo, l'ambito del Montello e l'area sostanzialmente agricola.

La valutazione condotta ha evidenziato come complessivamente le trasformazioni previste non comportino effetti di peso all'interno delle diverse componenti. Il piano non definisce alterazioni rilevanti dell'assetto del territorio, andando ad intervenire sulla gestione degli spazi e delle dinamiche in essere.

Il piano si struttura in considerazione della necessità di articolare uno strumento di gestione e sviluppo del territorio indirizzato a regolamentare le tre realtà che compongono il territorio in modo mirato e diversificato, in funzione delle necessità e potenzialità differenti che caratterizzano i tre sistemi: Montello, fascia pedecollinare e sistema di pianura.

L'ambito del Montello è stato letto e gestito in riferimento alle potenzialità e al patrimonio ambientale e paesaggistico, sviluppando in modo specifico una classificazione dei sistemi che costruiscono l'ambiente fisico, naturalistico e antropico del Montello. Il PAT fa riferimento in modo stretto al Piano d'Area del Montello, quale strumento di gestione del contesto all'interno di una visione unitaria del sistema territoriale, evidenziando come il territorio, e nella fattispecie quello del Montello, non possa essere letto in modo frammentato.

Gli interventi legati alla fascia che si sviluppa ai piedi del Montello sono stati guidati da una particolare attenzione in funzione della tutela e valorizzazione della realtà locale, attraverso un approccio mirato alla riqualificazione urbana e affermazione del ruolo residenziale del sistema che si sviluppa lungo la Schiavonesca. Da qui la scelta di riconvertire diverse aree e modificare la direzione di sviluppo insediativa definita dal PRG vigente, riconsiderando lo sviluppo produttivo in previsto a vantaggio di una crescita della componente residenziale e della valorizzazione degli spazi aperti.

L'area di pianura conferma il suo ruolo di margine prevalentemente agricolo che mantiene in tal senso sia l'identità propria degli spazi aperti che il disegno storico del territorio. All'interno dell'area il PAT considera la necessità di limitare le trasformazioni, a vantaggio del mantenimento dell'assetto e equilibrio funzionale del territorio.

Sulla base di questa prima lettura delle scelte strategiche di organizzazione del territorio, che rispondono alle prospettive di uno sviluppo sostenibile che valorizza le componenti ambientali e allo stesso tempo sociali ed economiche, il presente studio ha approfondito una serie di valutazioni più specifiche e articolate.

Lo studio sviluppato ha permesso di valutare il Piano sotto due aspetti principali.

Un primo si sviluppa in relazione alla coerenza e aderenza delle azioni di piano con il contesto programmatico e pianificatorio vigente, nonché con i principi che definiscono uno sviluppo sostenibile.



Il secondo si articola costruendo un sistema di valutazione degli effetti prevedibili a seguito dell'attuazione del Piano, considerando le ricadute all'interno delle diverse componenti che definiscono il contesto locale, nello specifico: ambiente, territorio, società e paesaggio.

L'analisi di coerenza ha evidenziato come gli obiettivi e le azioni considerate risultino perseguire obiettivi in linea con i principi di sviluppo sostenibile, per i temi di diretta pertinenza del PAT. Per valutare in modo utile il Piano si è verificata anche la coerenza di possibili effetti indiretti o non direttamente pertinenti con il Piano. La valutazione ha infatti evidenziato come il Piano agisca in riferimento ai principi relativi alla tutela dei sistemi naturalistici e paesaggistici, nonché allo sviluppo di un contesto insediativo che limita lo sfruttamento delle risorse locali, anche attraverso azioni capaci di limitare le ricadute negative all'interno delle componenti ambientali (aria, suolo, reti ecologiche).

Per quanto riguarda gli effetti prevedibili in ragione delle trasformazioni previste, il Piano è stato analizzato in considerazione delle diverse componenti. La valutazione condotta su base degli indicatori ha permesso di misurare le trasformazioni dei principali elementi che definiscono i sistemi ambientale, territoriale, sociale e paesaggistico. La lettura dei risultati è stata funzionale alla definizione degli effetti complessivi prodotti dal Piano, sviluppando una lettura intrecciata dei quattro sistemi, formulando una valutazione capace di cogliere i diversi aspetti e le relazioni che esistono all'interno del territorio.

La valutazione ha messo in luce come, in modo sintetico e complessivo, le alterazioni prodotte appaiano capaci di aumentare la qualità degli spazi e del vivere all'interno del territorio comunale, seppur in modo contenuto. Va evidenziato come questo non sia da considerarsi come un aspetto negativo, dal momento che, dall'analisi degli indicatori, si nota come complessivamente lo stato dei luoghi appaia caratterizzato da un livello qualitativo complessivo buono.

Si evidenzia come le necessità di sviluppo e riorganizzazione locale, anche laddove producano effetti peggiorativi per alcuni elementi, in particolare in relazione all'aumento di carico insediativo, prevedono azioni capaci di compensare tali perdite in funzione di aumenti della qualità di altri elementi. In tal senso si nota come la qualità degli spazi e della vita che si verrà a definire a seguito della realizzazione delle scelte del PAT sia caratterizzata da un livello migliore rispetto all'attuale.

La presente valutazione ha approfondito anche le analisi degli effetti prevedibili in funzione della realizzazione delle scelte contenute all'interno del PRG vigente che sono state confermate dal PAT. Tale valutazione ha verificato come la realizzazione degli interventi previsti siano coerenti con il disegno del territorio previsto dal PAT, e non comportano alterazioni significative delle dinamiche ed equilibri ambientali.

In sede di redazione della VAS sono stati approfonditi alcuni aspetti connessi alle trasformazioni previste dal PAT, fornendo indicazioni e direttive utili ad assicurare una migliore integrazione tra necessità di sviluppo ed esigenze di tutela e valorizzazione ambientale.

Si evidenzia come il PAT, in considerazione delle trasformazioni che saranno indotte dalla realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta, consideri l'opportunità di sviluppare accordi con le amministrazioni limitrofe e sovraordinate al fine di concordare linee di sviluppo della componente produttiva. Tale soluzione, pur apparendo coerente con l'assetto territoriale in termini di sviluppo socio-economico, dovrà essere analizzata e valutata in modo attento e articolato, al fine di garantire il rispetto delle dinamiche locali, attraverso la procedura di valutazione prevista dalla vigente normativa (verifica di assoggettabilità).

Alcuni temi, al fine di perseguire coerentemente i principi e obiettivi del piano, quanto della sostenibilità, dovranno essere specificati all'interno della strumentazione di maggior dettaglio (PI) e attuativa (PUA). In particolare dovranno essere recepite le indicazioni necessarie all'aumento qualitativo degli spazi sia costruiti che non costruiti.



Saranno inoltre favorite le tecniche e tecnologie da applicarsi in campo edilizio, infrastrutturale ed ambientale, volte alla migliore efficienza di rendita (economica, energetica e di uso delle risorse), prediligendo le soluzioni a minor impatto non solo nel breve periodo, ma nel medio lungo.

La pianificazione di maggior dettaglio, inserita all'interno delle linee guida individuate dal PAT, potrà quindi specificare nel concreto le trasformazioni previste, che guidate dal sistema di monitoraggio che articolandosi a partire da quanto previsto dalla presente VAS, garantirà piena coerenza tra obiettivi, strategie e reali trasformazioni. Dovrà inoltre essere data attuazione alle indicazioni e prescrizioni dettate dalla strumentazione sovraordinata, in particolare in riferimento a quanto contenuto all'interno del Piano d'Area del Montello, considerandone la particolare valenza ambientale e di sviluppo locale.

La pianificazione di maggior dettaglio, inserita all'interno delle linee guida individuate dal PAT, potrà quindi specificare nel concreto le trasformazioni previste, che guidate dal sistema di monitoraggio che articolandosi a partire da quanto previsto dalla presente VAS, garantirà piena coerenza tra obiettivi, strategie e reali trasformazioni. Dovrà inoltre essere data attuazione alle indicazioni e prescrizioni dettate dalla strumentazione sovraordinata, in particolare in riferimento a quanto contenuto all'interno del Piano d'Area del Montello, considerandone la particolare valenza ambientale e di sviluppo locale.

In sede di attuazione del Piano si dovrà attentamente:

- realizzare tutte le misure individuate per l'attenuazione delle criticità emerse in sede di valutazione della sostenibilità del PAT stesso;
- verificare lo stato di ricomposizione ambientale e/o rinaturalizzazione dei siti naturali;
- recepire le azioni, le mitigazioni e/o le compensazioni previste dal redigendo PAT;
- verificare, in sede di monitoraggio degli effetti derivanti all'ambiente dall'attuazione del Piano, le possibili ricadute sull'ambiente con l'individuazione delle necessarie azioni correttive;
- garantire con il Piano degli Interventi (PI) la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

Va evidenziata la mancanza nel RA la valutazione delle azioni e degli effetti relative agli "ambiti di riqualificazione e riconversione" (art. 15 delle NTA). Va ribadito nelle NTA che la Valutazione Strategica Certificata (VSC) non è sostitutiva della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS o di VAS.

Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.

La metodologia risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione.

La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione ai principi di sostenibilità ambientale ed alla pianificazione sovraordinata.

Per quanto riguarda il monitoraggio sono stati individuati gli indicatori da misurare in sede di attuazione.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs 152/06;
- la L.R. 4/2008;
- la DGR 791/2009.

RITENUTO

che dalle analisi e dalle valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che



l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva.

**TUTTO CIÒ' CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME PARERE POSITIVO**

sul Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio del Comune di VOLPAGO DEL MONTELLO a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano**, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Gli elaborati al PAT dovranno essere integrati con gli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel Rapporto Ambientale, con l'osservanza delle prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali consultate in sede di redazione del PAT, e con il recepimento, nei termini sopra evidenziati, delle osservazioni aventi attinenza ambientale. L'articolo 15 delle NTA relativamente agli "ambiti di riqualificazione e riconversione" dovrà essere integrato prevedendo che gli interventi previsti siano sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti dei progetti stessi. Va inoltre ribadito nelle NTA che la Valutazione Strategica Certificata (VSC) non è sostitutiva della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS o di VAS.
2. di modificare l'articolo 5 ai numeri 29., 30. e 33. come di seguito riportato:
 - "29. Il PAT, all'Art. 10 delle presenti norme, classifica come invariante i seguenti Siti di Interesse Comunitario per le parti comprese all'interno del territorio comunale: «Montello», «Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia». I SIC sono individuati ai sensi della D.G.R. n. 2673/2004, e, ai fini della salvaguardia e conservazione degli habitat e delle specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Piani, progetti e interventi. devono salvaguardare le emergenze floro-faunistiche e gli habitat che hanno determinato l'individuazione dell'area come zona SIC. Il PI ha la possibilità di fornire specifiche disposizioni e indirizzi sulla modalità di attuazione di piani, progetti, interventi e successiva gestione nelle aree attuate.";
 - "30. Il Piano degli Interventi dovrà contenere una disciplina finalizzata alla tutela della rete ecologica e dei siti NATURA 2000, affinché per ogni piano, progetto e intervento sul territorio comunale sia verificata la procedura per la valutazione di incidenza secondo quanto indicato dalle disposizioni nazionali e regionali in materia.";
 - "33. Le ZPS sono individuate ai sensi della D.G.R. n. 2673/2004, e, ai fini della salvaguardia e conservazione degli habitat e delle specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, sono soggette alle disposizioni di cui al D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Piani, progetti e interventi. devono salvaguardare le emergenze floro-faunistiche e gli habitat che hanno determinato l'individuazione dell'area come zona ZPS. Il PI ha la possibilità di fornire specifiche disposizioni e indirizzi sulla modalità di attuazione di piani, progetti, interventi e successiva gestione nelle aree attuate. Inoltre il PI dovrà contenere una disciplina finalizzata alla tutela della rete ecologica e dei siti NATURA 2000, affinché per ogni piano, progetto e intervento sul territorio comunale sia verificata la procedura per la valutazione di incidenza secondo quanto indicato dalle disposizioni nazionali e regionali in materia.".
3. di modificare l'articolo 10 al numero 3. come di seguito riportato:
 - "3. Il PI promuove interventi finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione delle biodiversità da attuarsi di concerto con gli Enti Pubblici ed i soggetti



interessati, anche mediante il supporto a pratiche agricole e di gestione rurale. In particolare, il PI disciplina le aree nucleo in modo tale che l'attività agricola sia indirizzata al mantenimento della biodiversità complessiva.”

4. di trasmettere all'autorità regionale per la valutazione di incidenza la seguente documentazione, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014, anche in adeguamento alle presenti prescrizioni:
- e. il dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare, comprensivo del metadato secondo lo standard INSPIRE;
 - f. il dato vettoriale per tutti gli elementi trattati al punto 2.2 della selezione preliminare (ciascun fattore riconosciuto costituisce vettoriale a sé stante: vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare, il metadato secondo lo standard INSPIRE e gli attributi di estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento);
 - g. il dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare, comprensivo del metadato secondo lo standard INSPIRE;
 - h. il dato in formato vettoriale per gli elementi trattati al punto 3.1 della selezione preliminare rispetto alle specie segnalate in conformità con le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. 1066/2007 e il metadato secondo lo standard INSPIRE.

Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

5. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

6. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 07 agosto 2012.

7. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.

8. In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

9. Tutto quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

10. E' vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "C01.01 - Estrazione di sabbia e ghiaia", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (incluse tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02.01 - Elettrodotti, linee elettriche e linee telefoniche", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.02 - Urbanizzazione



discontinua”, “E01.03 - Abitazioni disperse”, “E02.02 - Magazzini di stoccaggio”, “E02.03 - Altre aree commerciali o industriali (inclusi centri commerciali)”, “E04.01 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici agricoli”, “E04.02 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici militari (escluso quanto elencato nella sezione D)”, “E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo”, “E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici”, “G02 - Strutture per lo sport e il tempo libero”, “H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi”, “H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari”, “H06.01.02 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori diffusi o permanenti”, “H06.02 - Inquinamento luminoso”, “J02.01.04 - Interramenti, bonifiche, prosciugamenti e drenaggi dovuti all'attività estrattiva e mineraria”, “J02.05 - Modifica del funzionamento idrografico in generale”.

11. Nell'attuazione, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, degli artt. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21 non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte.

12. Al di fuori delle aree caratterizzate dai codici “11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso”, “11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)”, “11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)”, “11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)”, “11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde”, “11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)”, “11330 - Ville Venete”, “12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi”, “12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi”, “12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)”, “12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque”, “12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)”, “12170 - Cimiteri non vegetati”, “12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)”, “12190 - Scuole”, “12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)”, “12240 - Rete ferroviaria con territori associati”, “12260 - Aree adibite a parcheggio”, “13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi”, “13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti”, “13410 - Aree abbandonate”, “13420 - Aree in trasformazione”, “14110 - Parchi urbani”, “14140 - Aree verdi private”, “14150 - Aree verdi associate alla viabilità”, “14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)” nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto, per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

13. Per la nuova viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva e porre in essere le seguenti indicazioni:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;

